



Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

Le c.d. micropermanenti
e macropermanenti

Handicap e danni
da malformazione del feto
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato
uditivo, agli arti

Ruolo delle allegazioni
e delle presunzioni

Danno da lesione del rapporto
parentale

di Massimiliano Fabiani

Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

L'AUTORE

Fabiani Massimiliano Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

1.10. I danni agli arti

Preliminarmente è opportuno delineare in generale da un punto di vista anatomico la definizione di arti. Secondo lo storico "Trattato di Anatomia Topografica" del Prof. L. Testut e del Prof. O. Jacob, (con traduzione italiana del Prof. Romeo Fusari, nella seconda edizione aggiornata dai Proff. Lorenzo Bianchi e Antonio Bobbio, all'epoca rispettivamente Direttore dell'Istituto di Anatomia Umana nell'Università di Catania e Direttore della 1° Clinica Chirurgica nell'Università di Parma, III Volume "Bacino-Arti", UTET, 1987, 305) "gli arti sono lunghe appendici annessi al tronco che servono a compiere i più importanti movimenti, specialmente quelli della locomozione e della prensione. In numero di quattro e simmetricamente disposti da ciascun lato della linea mediana, essi si distinguono in "arti superiori o toracici" ed in "arti inferiori". Questi ultimi per la loro connessione con il bacino o pelvi sono chiamati "arti pelvici". Sotto un profilo di "importanza chirurgica" va detto che gli arti, a causa stessa della loro situazione e delle funzioni, sono particolarmente esposti ai traumi. Le lesioni agli arti, seppur meno gravi rispetto alle lesioni del tronco, che come noto contiene visceri e cavità sierose, lasciano comunque nel soggetto danneggiato conseguenze che variano a seconda che colpiscono l'arto superiore o inferiore, determinando un diverso disturbo funzionale. L'arto superiore, essendo un organo di "presa" e di "tatto", per assolvere alla funzione che gli è propria, necessita principalmente della mobilità, con la conseguenza che ogni lesione da cui deriverà un arto riaccurciato o deviato, ma mobile, apporterà un disturbo ben minore rispetto a quella che interessa gli arti inferiori. Questi ultimi, essendo invece organi che hanno una precipua funzione di locomozione e sostegno, hanno bisogno di solidità con evidenti più gravi conseguenze sull'integrità psicofisica del soggetto. Federico Amadei, nel cap. XIX, "I danni alle braccia ed alle mani", "Il Trattato dei nuovi danni", a cura del Prof. Cendon, Padova 2011, definisce la gamba come una regione anatomica del corpo umano, che costituisce un segmento dell'arto inferiore. È la porzione compresa fra il ginocchio e il collo del piede. Il suo scheletro è costituito dalla tibia (collocata anteromedialmente) e dalla fibula (o perone) collocata lateralmente. Le due ossa sono unite tramite una membrana interossea, per cui possiamo distinguere nella gamba una loggia anteriore ed una posteriore. Il muscolo che troviamo nella loggia posteriore è il tricipite della sura, costituito superficialmente dal gastrocnemio (presentante 2 capi, i cosiddetti "gemelli") ed in profondità dal muscolo soleo. La mano viene invece descritta come "un organo assai complesso costituito da un sistema sinergico di ossa, vasi articolazioni, muscoli e tendini dotato di una ricca in-

nervazione sensitiva e motoria, tale da permettergli tutta la motilità e funzionalità nei lavori manuali pesanti e precisi". Per quanto appena detto, ben si comprende quale ripercussione su tutta la sfera psico-socio affettiva del soggetto danneggiato, comporti una lesione alla mano o alla gamba. L'impatto sociale e le conseguenze che può generare una lesione agli arti superiori e/o inferiori sia a livello personale che collettivo, conferiscono a tale argomento un'importanza assoluta. Si pensi, ad esempio, che la scelta di compiere atti di terrorismo è spesso giustificata dall'arrecare a carico dello Stato maggiori costi sociali: lasciare "vivo" un soggetto gravemente mutilato costituisce un monito sempre presente nella mente di coloro che si trovano di fronte soggetti deturpati in conseguenza di attentati. Quando detta lesione, a volte solo come esito cicatriziale seppure importante, a volte in casi ben più gravi in cui si deve ricorrere ad una amputazione, colpisce un bambino, un adolescente o un uomo nel pieno della maturità, la vita ne viene inevitabilmente sconvolta. Non possono più praticarsi quelle attività che si amava compiere, che venivano condotte con entusiasmo e che rappresentavano, fino a quel momento, la ragione di vita: quella vita sociale che consente all'uomo di realizzare se stesso come singolo e nelle formazioni sociali (artt. 2 e 29 della Carta Costituzionale). Improvvisamente, a seguito dell'evento, la vita viene irrimediabilmente sconvolta non solo da un punto di vista professionale (le cui conseguenze, sotto il profilo del danno patrimoniale, sono facilmente intuibili), ma anche, e soprattutto, da un punto di vista strettamente personale. Dette lesioni comportano, senza dubbio, anche una compromissione della quotidianità della vita.

ESEMPIO

La compromissione delle attività quotidiane può manifestarsi nella riduzione delle attitudini lavorative, delle capacità extralavorative oppure delle attività voluttuarie, *hobby*, passioni come l'esercizio di determinati sport; delle abitudini quotidiane, che si è portati molto e troppo spesso a dare per scontate, come allacciarsi le scarpe, chiudersi i bottoni di una camicia, tagliarsi il cibo nel piatto, diventano improvvisamente difficoltosi se non impossibili, costringendoci a chiedere l'aiuto dei nostri cari, dipendendo così da loro ogni giorno, volenti o nolenti. Anche un gesto spontaneo, ad esempio, per un padre, come sollevare il proprio figlio o giocare con lui, diventa impossibile e questo crea un'indubbia sofferenza.

Nel risarcimento dei cosiddetti "pregiudizi esistenziali", cui fanno riferimento le Sezioni Unite, dovranno essere presi in considerazione anche la possibilità di giocare con i figli, di essere in grado di poterli portare in vacanza, offrendo loro il giusto grado di protezione, insegnare loro a praticare gli sports, vestirli e prepararli per la scuola. Quando si subisce una lesione grave ad un braccio o ad una gamba, ogni movimento deve essere effettuato con la massima attenzione per evitare di lesionare ulteriormente l'arto già fortemente compromesso per sottrarsi al dolore. Ma *in primis*, non va dimenticato che è il soggetto danneggiato a dovere innanzitutto forzatamente abbandonare qualsiasi attività sportiva praticata con passione, spesso fin dall'adolescenza. Da ultimo non si possono dimenticare che la presenza delle spesso numerose cicatrici deturpano ulteriormente il normale aspetto dell'arto: sotto quest'ultimo profilo assume rilievo l'importanza della pelle per il nostro organismo che, di fatto, è la nostra "carta di identità" quando ci rapportiamo agli altri. Spesso il soggetto danneggiato deve inoltre cambiare impiego professionale, soprattutto quando inevitabilmente deve, suo malgrado, rapportarsi con la gente. Senza necessariamente pensare alle professioni che fanno dell'apparenza del corpo la propria ragione lavorativa, si pensi a coloro che svolgono attività di vendita al dettaglio e al pubblico. Dopo quanto accaduto, il danneggiato prova spesso vergogna, non vuole mostrare alle persone che lo circondano le cicatrici o peggio ancora la grave menomazione, si sente diverso ed ha paura del giudizio degli altri, con la conseguenza che è quindi portato ad isolarsi e ad uscire poco. Ciò inaspisce drasticamente il suo carattere, rendendo il soggetto, vittima di lesione, spesso schivo ed introverso. Questo aspetto va sicuramente valutato anche sotto il profilo patrimoniale, tanto è vero che la giurisprudenza ha creato una autonoma categoria di danno, quello estetico, che viene fatto appunto rientrare nel danno patrimoniale. Si afferma cioè, che il danno estetico, pur non incidendo sulla capacità lavorativa, influisce negativamente sulle possibilità future di occupazione. Quindi **il danno estetico è risarcibile non solo se viene compromessa la capacità di lavoro, ma anche se vengono compromesse le relazioni interpersonali e sociali.**

Vediamo come la giurisprudenza provvede a liquidare e in quale misura i danni agli arti.

- Una vetusta sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 5 maggio 1987 (la Corte Costituzionale si era da poco tempo espressa con la sentenza 184/1986 cit., con nota del prof. G. Ponzanelli in Foro It. 1986, I,

2053, sulla distinzione tra danno biologico e danno morale subiettivo, da individuarsi "nella struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica: il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale) appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La risarcibilità per sé, in ogni caso, del danno biologico, trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana", in una ipotesi di postumi di carattere permanente valutabili nella misura dell'8% sopportati da un minore, aveva escluso le voci di danno concretantesi nell'invalidità temporanea e nell'invalidità permanente, essendo la minore all'epoca del fatto studentessa di scuola media e dovendosi ragionevolmente negare che la perdita del dito mignolo della mano sinistra potesse incidere negativamente sulla futura capacità lavorativa. Il Tribunale ha invece ritenuto che detta lesione dovesse essere valutata, invece, dal punto di vista della compromissione dell'integrità fisica del soggetto, particolarmente significativa in considerazione della giovane età della stessa, e del danno estetico e di quello della vita di relazione consistente non solo nella intuibile difficoltà di competere con i terzi nelle relazioni sociali e di acquistare posizioni anche economicamente rilevanti, ma altresì nella evidente alterazione della gradevolezza dell'aspetto esterno della persona. Il Tribunale aveva altresì riconosciuto e liquidato a favore della minore, il danno morale consistente nelle sofferenze che l'evento ha già causato alla minore ed ancor più causerà il futuro con l'accresciuta consapevolezza che il proprio aspetto non è più normale.

- L'allora Pretura di Terni, con sentenza del 13 dicembre 1995, ha liquidato con criterio equitativo il danno biologico subito da un lavoratore per effetto delle lesioni ad una mano, precisando che equità non significa arbitrio, per cui il giudice deve determinarlo tenendo conto dell'entità della lesione, delle conseguenze dirette di tale danno sul patrimonio della vittima, del danno patrimoniale effettivamente risarcito. Il *quantum* del danno biologico è inversamente proporzionale al danno patrimoniale risarcibile.
- Una risalente pronuncia della Cass., Sez. III, 29 maggio 1998, n. 5366, si riferisce ad un caso di

investimento di una persona ferma sul ciglio della strada da parte di un carro armato, a seguito del quale la vittima, aveva subito l'amputazione della gamba e vari interventi chirurgici successivi, riportando un'invalidità transitoria totale per duecento-quaranta giorni ed un'invalidità permanente pari all'80%, decedendo poi in corso di giudizio, per cause indipendenti dal sinistro. La Suprema Corte ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello, che aveva liquidato a titolo di danno morale la somma di € 8.263,31 (all'epoca dei fatti lire sedici milioni) in base al testuale, sul rilievo che "di solito questo tipo di danno è contenuto tra un quinto ed un sesto del danno biologico permanente". **La Cassazione ha ritenuto che la liquidazione del danno morale da fatto illecito, benché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non si sottrae alla esigenza di una motivazione adeguata che tenga conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta** in modo da garantire l'adeguatezza del risarcimento. Pertanto solo nella effettiva considerazione di ogni aspetto del caso concreto, la quale poi abbia, riscontro, sia pur sintetico nella motivazione della sentenza, e, perciò, al di fuori di ogni automatismo, può considerarsi legittimo il ricorso da parte del giudice del merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico.

- Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 3 aprile 2004 (da appena un anno la Cassazione e la Corte Costituzionale si erano pronunciate sul "danno esistenziale" – rispettivamente Sentenze 8827-8828/2003 e 233/2003 cit.), in un caso in cui il minore danneggiato aveva perso il pieno utilizzo della mano destra, trovandosi così limitato a svolgere per il futuro tutta una serie di attività, ha riconosciuto il danno esistenziale, in aggiunta al danno biologico ed al danno morale, nel caso in cui la lesione all'integrità fisica della persona vada a pregiudicare anche il suo diritto, garantito dall'art. 2 cost., alla più ampia e libera scelta delle modalità di estrinsecazione e realizzazione della propria personalità e quindi dei propri talenti. Oggi, in considerazione del venimento della categoria del "danno esistenziale", detta voce di danno rientrerebbe nella più ampia nozione di danno non patrimoniale, sotto un profilo di maggiorazione conseguente ad una dovuta personalizzazione del danno, per il comprensibile peggiora-

mento della qualità di vita del soggetto sotto un profilo dinamico-relazionale.

- La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2005, ha statuito che "in caso di lesioni alla persona, il danno patrimoniale non può essere provato per testi, posto che la sussistenza di un rapporto di lavoro e quella di un reddito rispetto al quale stabilire la diminuzione sono fatti che possono e devono essere provati documentalmente. L'insussistenza della prova sul danno rende superflua l'analisi della possibilità, oppure no, di rifarsi al criterio del triplo della pensione sociale, perché la possibilità di un teorico criterio di quantificazione non può essere usata per superare la tematica dell'*an debeatur*. Il danno morale liquidato in rapporto proporzionale al danno biologico può aver riguardo anche al danno temporaneo oltre che permanente quando un giovane infortunato abbia subito ricovero ospedaliero con intervento chirurgico, successiva rimozione dello schiniere, necessità di utilizzazione di due stampelle, per un tempo certamente non modesto, varie cicatrici alla gamba sinistra".

Un caso assolutamente interessante è quello preso in esame dalla Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 1996, n. 969, che ha ritenuto il conducente di un veicolo, che aveva colposamente investito una persona, provocandole gravi lesioni ad una gamba, responsabile dell'alterazione psichica transitoria insorta nell'investito e del conseguente suicidio posto in essere da quest'ultimo. In sostanza Tizio, alla guida della propria auto, aveva investito Caio, che si accingeva a salire sul proprio veicolo in sosta. In conseguenza dell'urto Caio aveva riportato la frattura e, a partire dal terzo medio, lo sfraccellamento della gamba sinistra. Caio, caduto a terra, in conseguenza dello shock, aveva estratto la propria pistola di ordinanza e si era sparato. I famigliari del *de cuius* (genitori e fratello) avevano convenuto in giudizio il conducente il proprietario e la compagnia di assicurazione di quest'ultimo, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto lesivo subito dal congiunto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva liquidato il danno cagionato agli attori dalla morte del congiunto, avendo ritenuto che la reazione del giovane e il suicidio fossero causati da nesso di causalità con l'investimento, che aveva determinato nella vittima una alterazione psichica transitoria che, pur connessa a una sua particolare reattività agli eventi traumatici, era la causa o quanto meno una delle cause dell'atto autolesionistico. Tizio aveva impugnato la sentenza innanzi la Corte di Appello che lo aveva

dichiarato inammissibile. Tizio allora ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso, ritenendo condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di secondo grado, che avevano dato conto della ricostruzione della dinamica dei fatti, del collegamento causale tra il fatto colposo imputabile a Catalano (investimento e ferimento del danneggiato) e il successivo atto autolesivo. La Suprema Corte ha infatti ritenuto, avvalendosi dei dati medico-legali acquisiti con consulenza tecnica di ufficio, che lo sfacelo della gamba e del piede, determinato dal fatto colposo dell'autore del danno, era stato l'evento esogeno, che aveva determinato nella vittima una alterazione psichica transitoria connessa alla concausa preesistente di una sua particolare disponibilità a rispondere in modo abnorme agli eventi psicotraumatizzanti. Nel caso di specie, proprio per la particolare struttura psicoreattiva del soggetto, il dolo-

re fisico, la immediata consapevolezza della gravità della lesione e la subitanea prefigurazione della futura menomazione avevano causato in lui una reazione psicogena abnorme di trasformazione degli impulsi etero-aggressivi in impulsi auto-aggressivi, così da determinarlo in modo incoercibile al suicidio. E in particolare i Giudici hanno precisato che quella insorta nel soggetto doveva "essere inquadrata fra le reazioni primitive a corto circuito, caratterizzate nella maggior parte di casi da istantaneità e che non implicano una particolare predisposizione caratteriale", tali da potersi verificare in qualsiasi soggetto, per effetto di eventi a tonalità catastrofica, che suscitino panico e terrore. In questi comportamenti, pressoché automatici, non interviene la personalità del soggetto e in essi si passa direttamente dallo stimolo alla risposta attraverso meccanismi psicologici elementari.

Giurisprudenza Rilevante

DANNO ESTETICO

Cass. civ., Sez. III, 12.10.2010, n. 21012, «Arch. giur. circol. e sinistri» 2010, 12, 999

In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una c.d. "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura,

precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare.

DANNO DI RILEVANZA ESTETICA - PERSONALIZZAZIONE

Cass. civ., Sez. III, 22.04.2009, n. 9549, «Giust. civ.» 2009, 6, I, 1227 (s.m.) nota di Rossetti

La circostanza che da una lesione della salute siano derivati postumi di rilevanza estetica impone al giudice di merito di personalizzare adeguatamente il relativo risarcimento. (Cassa Trib. Gela 3 novembre 2004).

